

REGOLAMENTO (CEE) N. 915/78 DEL CONSIGLIO

del 2 maggio 1978

che fissa per il 1978 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile all'esportazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che istituisce un regime comune all'esportazione e apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per evitare difficoltà d'approvvigionamento per talune ceneri e taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo, sono stati istituiti con il regolamento (CEE) n. 2878/77 ⁽⁴⁾ contingenti quantitativi comunitari all'esportazione;

considerando che detti contingenti sono stati stabiliti a titolo transitorio sulla base del regime in vigore dal 1977, per un periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1978 in attesa delle conclusioni dell'esame in corso sul regime da prevedere per tutto l'anno 1978;

considerando che alla luce dei risultati di quest'esame occorre mantenere in vigore per il 1978 i contingenti quantitativi all'esportazione dei prodotti in causa, aumentandone nel contempo l'importo e raggruppandone alcuni rispetto al regime in vigore nel 1977;

considerando che occorre determinare il criterio di ripartizione;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario del regolamento (CEE) n.

223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ⁽⁵⁾, si applicano soltanto nel caso in cui le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne prevedono l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono fissati per il 1978 i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione qui di seguito:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e delle sue leghe	21 000
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e delle sue leghe	27 000
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	5 600
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	2 250

2. Le quantità esportate sulla base dei contingenti fissati dal regolamento (CEE) n. 2878/77 per i primi quattro mesi del 1978 saranno detratte dagli importi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

I contingenti fissati nell'articolo 1 sono ripartiti secondo il fabbisogno valutato.

Articolo 3

Le esportazioni fuori della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 ottenuti in virtù del regime di perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizza-

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

zione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo⁽¹⁾, nonché le esportazioni temporanee dei prodotti per la trasformazione, la lavorazione o la riparazione in un paese terzo, destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità (perfezionamento passivo), sono imputate sull'aliquota dello Stato membro esportatore.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica al traffico comunitario dei prodotti contemplati dall'articolo 1.

Articolo 5

Il Consiglio stabilisce in tempo utile, e comunque entro il 31 dicembre 1978, le misure da adottare dopo la scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti contemplati dall'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. B. ANDERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.